




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibere approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 30.12.2014

Registrati presso l' U.D. Assemblea dal Reg. Gen. n. ~~134~~8/II al Reg. Gen. ~~136~~7/II

Si assegnano i provvedimenti in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.


Trattandosi di debiti fuori bilancio afferente l'esercizio finanziario 2014 e derivanti da sentenze esecutive, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.


*Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini*

L.G.

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*D'ordine del Presidente
Avv. Magda Fabbrocini*





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1351/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
764	30/12/2014	53	8	13

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7, art.47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Perrino Colomba ed altri c/ Regione Campania - Prat. Avv.ra n. 1117/2011. Riconoscimento debito fuori bilancio

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 20773F4E3DA07643D46248DB3EC247D61C3BBF47

Allegato nr. 1 : 8817D12003060F15CFB27F4A355A5D7B16DDA4C8

Allegato nr. 2 : C718188AF8D200F5925B0669C19A00EB1CFC943E

Allegato nr. 3 : 485158DD708EBE9BD8C79A621DDE77C831E66170

Allegato nr. 4 : 92A88DA3C66E8C56A9E5C64BD04F2577E1E26C57

Allegato nr. 5 : DCE9005F83C7D7E68F89C1CC0CEE063C95C0645C

Frontespizio Allegato : 120D48286C24530751375B9A6C48CC56396A14C3


Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000211/A

Del 09/01/2015 10 06 22

Da CR A SERDA

Data, 02






Assessore

Assessore Cosenza Edoardo

Assessore Giancane Gaetano



Dipartim. Direzione G.

53
558
13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

ATTIVITÀ AMM.VA

SEDUTA DEL

30/12/2014

REG. GEN. N. 1351/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7, art.47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Perrino Colomba ed altri c/ Regione Campania - Prat. Avv.ra n. 1117/2011. Riconoscimento debito fuori bilancio

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000211/A
Del 09/01/2015 10 06 22
Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 11/02/2011 e rinotificato in data 09/11/2011, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i Sigg.: Perrino Colomba (c.f. PRRCMB38H56I019C); Viscardi Colomba (c.f. VSCCMB68S47I019L); Viscardi Annamaria (c.f. VSCNMR71H42I019A); Viscardi Salvatore (c.f. VSCSVT69T26I019K) e Viscardi Carmela (c.f. VSCCML72S70I019E) quali eredi di Viscardi Nicola (c.f. VSCNCL38R23A294N), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Leone del foro di Nocera Inferiore (c.f. LNENTN62R16I720F), convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del torrente "Rio Sguazzatorio" in data 10 marzo 2010;
- b. che con sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno e ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 20.650,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data del 10/03/2010 alla data della sentenza (02/12/2013) ed interessi legali al tasso codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 600,00 per spese vive, € 2.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA sul dovuto con attribuzione di queste ultime in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Leone;
- c. che l'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0501244 del 18/07/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per il seguito di competenza;
- d. che l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0578889 del 02/09/2014 nel comunicare l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto contestualmente al difensore dei ricorrenti; di documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi come liquidate in sentenza, con avvertenza che, decorso il termine di 15gg dalla ricezione della comunicazione, la UOD avrebbe attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47 L.R. Campania 30/04/2002, n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;
- e. che la predetta nota non ha avuto riscontro e nell'esclusivo interesse di evitare ulteriori aggravii di spese, connesse alla esecuzione forzata, occorre procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna;

RILEVATO

- f. che l'importo dei danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 23.803,92 di cui € 20.650,00 per sorta capitale, € 1.590,05 per rivalutazione monetaria ed € 1.563,87 per interessi legali, il tutto dal 10/03/2010 al 02/12/2013;
- g. che dalla sentenza n. 509/14 non si evince il grado di parentela dei ricorrenti con il de cuius Viscardi Nicola né la quota di proprietà dell'appezzamento di terreno interessato dall'esondazione del Rio Sguazzatorio, né l'avvocato procuratore ha dato delucidazioni in merito, non riscontrando la citata nota n. prot. 0578889 del 02/09/2014, e pertanto la presente proposta riconosce i danni di €23.803,92 complessivamente ai ricorrenti Perrino Colomba, Viscardi Colomba, Viscardi Annamaria, Viscardi Salvatore e Viscardi Carmela, quali eredi di Viscardi Nicola così come indicato in sentenza;
- h. che la UOD Genio Civile di Salerno si riserva di chiedere all'Avvocatura Regionale di trasmettere i documenti richiamati in sentenza (nota di trascrizione a favore di Nicola Viscardi dell'atto di divisione del 29/09/1979 e dichiarazione di successione degli eredi di Nicola Viscardi), allegati al fascicolo di causa e non presenti agli atti della UOD Genio Civile di Salerno, al fine di individuare le quote spettanti a ciascun ricorrente per la successiva liquidazione;
- i. che l'importo delle spese di lite da rimborsare al procuratore antistatario ammonta ad € 3.772,00 al lordo della ritenuta d'acconto, di cui € 2.500,00 per competenze, € 100,00 per CPA (4%), € 572,00 per Iva al 22%, ed € 600,00 per spese liquidate in sentenza;
- j. che tale debito, complessivamente pari ad € 27.575,92 per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito dell'emanazione da parte dell'autorità giudiziaria (Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli) della sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto, è da considerarsi un "debito fuori bilancio" così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.2006;

CONSIDERATO:

- k. che per la regolarizzazione della somma da pagare di € 27.575,92 in esecuzione della sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli occorre attivare la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;
- l. che l'art. 47, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- m. che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- n. che la Giunta Regionale della Campania, con atto deliberativo n.1731 del 30.10.2006 ad oggetto: "*Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale*", ha fornito alle Aree di Coordinamento gli indirizzi e le direttive per l'istruzione delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- o. che il Consiglio Regionale ha approvato le Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge di stabilità Regionale 2014) con L.R. n. 4 del 16 gennaio 2014 , pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- p. che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2014 – 2016 con L.R. n. 3 del 16 gennaio 2014, pubblicata sul BURC n. 4 del 17 gennaio 2014;
- q. che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 01/04/2014 pubblicata sul BURC n. 22 del 04 aprile 2014 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- r. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo n. 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 della spesa denominato "Pagamento debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- s. che nel succitato bilancio 2014 è previsto il capitolo di spesa n. 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
- t. che in funzione del nuovo assetto della struttura amministrativa regionale, la D.G.R.C. n. 493/2013 ha attribuito alle nuove strutture organizzative la gestione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015 corrispondenti alle funzioni transitate nei nuovi uffici e, pertanto, la gestione dei capitoli 124 e 160 è, rispettivamente, affidata alla Direzione generale per le risorse finanziarie e alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile;
- u. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d) della L.R. n. 6/2013, è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- v. che l'art.1, co.12, lettera h) della legge finanziaria regionale n.5/2013, sostituendo il comma 5 dell'art.47 della L.R. n.7/02, aggiunto con l'art.22 della L.R. 1/2008, ha disposto che le proposte della Giunta regionale di riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio regionale il quale deve necessariamente assumere le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte saranno inserite nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;

RITENUTO:

- w. che si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.47 comma 3 della Legge Regionale n.7/2002, al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per un importo complessivo di € 27.575,92 di cui € 23.803,92 per risarcimento danni a favore dei ricorrenti Perrino Colomba, Viscardi Colomba, Viscardi Annamaria, Viscardi Salvatore e Viscardi Carmela, quali eredi di Viscardi Nicola ed € 3.772,00 per spese di lite a favore del procuratore antistatale avv.to Antonio Leone;
- x. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 27.575,92, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 rientrante nella competenza della Direzione Generale per le risorse finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, identificati secondo le classificazioni di bilancio di seguito riportate:

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	01.1	4	1.10.01

0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	06.2	4	1.09.01
------	---------	-----	------------------	------	---	---------

- y. che gli atti amministrativi di liquidazione relativi a tale debito devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i.;
- z. che, pertanto, prima della liquidazione si debba procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., al riconoscimento dell'importo di € 27.575,92 appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio";
- aa. di voler demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 27.575,92 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- bb. che allo scopo di evitare all'Ente ulteriore aggravio di spesa per l'effetto di una eventuale esecuzione forzata appare opportuno procedere ad una sollecita liquidazione del dovuto;

PRECISATO CHE:

- cc. che alla presente deliberazione sono allegate due schede debitorie che ne costituiscono parte integrante, oltre la scheda di variazione al bilancio;

VISTO:

- a. la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. la Legge Regionale n. 3 del 16/01/2014;
- c. la Legge Regionale n. 4 del 16/01/2014;
- d. la Legge Regionale n. 5 del 06/05/2013 ;
- e. la Legge Regionale n. 6 del 06/05/2013;
- f. la D.G.R. n. 3 del 23/01/2014;
- g. la D.G.R. n. 92 del 01/04/2014;
- h. la sentenza n. n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 del Tribunale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli;
- i. la D.G.R. n. n.1731 del 30.10.2006;
- j. la D.G.R. n. 478 del 10/09/2012;
- k. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013;
- l. la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013;
- m. il D.P.G.R.C. n. 329 del 13/11/2013;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in esecuzione della sentenza n. n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli la somma complessiva di € 27.575,92 (ventisettemilacinquecentosettantacinque/92) di cui € 23.803,92 per risarcimento danni a favore di Perrino Colomba (c.f. PRRCMB38H56I019C); Viscardi Colomba (c.f. VSCCMB68S47I019L); Viscardi Annamaria (c.f. VSCNMR71H42I019A); Viscardi Salvatore (c.f. VSCSVT69T26I019K) e Viscardi Carmela (c.f. VSCCML72S70I019E) quali eredi di Viscardi Nicola ed € 3.772,00 per spese di lite a favore del procuratore antistatario avv.to Antonio Leone (cf. LNENTN62R16I720F);
2. di allegare n. 2 schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nonché la scheda di variazione al bilancio;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), della L.R. n. 6 del 06/05/2013, una variazione compensativa tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio, afferente i capitoli di spesa di seguito riportati:

- 3.1. capitolo 124 collegato alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio" riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 27.575,92;
- 3.2. capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 avente la seguente denominazione "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza della DG 53-08" incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 27.575,92;

capitolo	Missione Programma Titolo	Macro Aggr.	IV Livello PDC	V Livello PDC	COFOG	Codice identificativo spesa UE	SIOPE bilancio
0124	20.03.1	110	U.1.10.01.01.000	U.1.10.01.01.001	01.1	4	1.10.01
0160	08.01.1	110	U.1.10.05.04.000	U.1.10.05.04.001	06.2	4	1.09.01

4. Di demandare al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 53-08) il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 27.575,92 da assumersi sul capitolo 160 collegato alla Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
5. Di prendere atto che la somma totale di € 27.575,92 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto non sono quantificabili le spese di registrazione della sentenza;
6. Di trasmettere la presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
- 6.1 ai seguenti Dipartimenti:
 - 6.1.1 delle Politiche Territoriali;
 - 6.1.2 delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
 - 6.2 alle seguenti Direzioni Generali della Giunta Regionale della Campania per:
 - 6.2.1 le Risorse finanziarie;
 - 6.2.2 i Lavori Pubblici e Protezione civile;
 - 6.3 all'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale;
 - 6.4 al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale;
 - 6.5 al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 6.6 alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c. 5 legge 289/2002 (Legge Finanziaria).





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	764	del	30/12/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53 55	8 13	13

OGGETTO :

Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7, art.47 comma 3) lettera a) - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli. Giudizio: Perrino Colomba ed altri c/ Regione Campania - Prat. Avv.ra n. 1117/2011. Riconoscimento debito fuori bilancio

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Cosenza Edoardo Assessore Giancane Gaetano</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo Dr. Rosati Bruno</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello (Vicario) Dr. Varriale</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA

DATA ADOZIONE	30/12/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		30/12/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.





Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1 del 05/11/2014

**Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile**

Prat. Adv.ra n. 1117/2011

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0501244 in data 18/07/2014;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Perrino Colomba (c.f. PRRCMB38H56I019C); Viscardi Colomba (c.f. VSCCMB68S47I019L); Viscardi Annamaria (c.f. VSCNMR71H42I019A); Viscardi Salvatore (c.f. VSCSVT69T26I019K) e Viscardi Carmela (c.f. VSCCML72S70I019E) quali eredi di Viscardi Nicola.

Oggetto della spesa

Sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti Perrino Colomba (c.f. PRRCMB38H56I019C) ed altri (nella qualità di eredi di Viscardi Nicola), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Leone del foro di Nocera Inferiore (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio legale in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Malteotti, 30, per i danni subiti a causa dell'esondazione del torrente "Rio Sguazzatorio" in data 10 marzo 2010;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 11/02/2011 e rinotificato in data 09/11/2011, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i Sigg.: Perrino Colomba (c.f. PRRCMB38H56I019C); Viscardi Colomba (c.f. VSCCMB68S47I019L); Viscardi Annamaria (c.f. VSCNMR71H42I019A); Viscardi Salvatore (c.f. VSCSVT69T26I019K) e Viscardi Carmela (c.f. VSCCML72S70I019E) quali eredi di Viscardi Nicola (c.f. VSCNCL38R23A294N), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Leone del foro di Nocera Inferiore (c.f. LNENTN62R16I720F), convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del torrente "Rio Sguazzatorio" in data 10 marzo 2010;

Con sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno e ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 20.650,00 oltre

rivalutazione monetaria dalla data del 10/03/2010 alla data della sentenza (02/12/2013) e ed interessi legali al tasso legale codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 600,00 per spese vive, € 2.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA sul dovuto con attribuzione di queste ultime in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Leone;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0501244 del 18/07/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0578889 del 02/09/2014 nel comunicare l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto al difensore del ricorrente, avv.to Antonio Leone di documentare le spese di registrazione della sentenza, ed in generale quantificare le somme liquidate in sentenza, comprensive di rivalutazione ed interessi, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi in favore dei ricorrenti.

Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;

L'importo del danni da liquidare ai ricorrenti ammonta a complessivi € 23.803,92 di cui € 20.650,00 per sorta capitale, € 1.590,05 per rivalutazione monetaria ed € 1.563,87 per interessi legali, il tutto dal 10/03/2010 al 02/12/2013.

Dalla sentenza n. 509/14 non si evince il grado di parentela dei ricorrenti con il de cuius Viscardi Nicola né la quota di proprietà dell'appezzamento di terreno interessato dall'esonazione del Rio Sguazzatorio, né l'avvocato procuratore ha dato delucidazioni in merito, non riscontrando la citata nota n. prot. 0578889 del 02/09/2014, e pertanto la presente proposta riconosce i danni di € 23.803,92 complessivamente ai ricorrenti Perrino Colomba, Viscardi Colomba, Viscardi Annamaria, Viscardi Salvatore e Viscardi Carmela, quali eredi di Viscardi Nicola così come indicato in sentenza.

Pertanto la UOD Genio Civile di Salerno si riserva di chiedere all'Avvocatura Regionale di trasmettere i documenti richiamati in sentenza (nota di trascrizione a favore di Nicola Viscardi dell'atto di divisione del 29/09/1979 e dichiarazione di successione degli eredi di Nicola Viscardi); allegati al fascicolo di causa e non presenti agli atti della UOD Genio Civile di Salerno, al fine di individuare le quote spettanti a ciascun ricorrente per la successiva liquidazione

Dall'esame della sentenza emessa dal T.R.A.P. Di Napoli n. 509/2014 del 02/12/2013 e depositata in cancelleria il 06/02/2014, si evince che il debito da riconoscere a favore dei sigg.ri Perrino Colomba, Viscardi Colomba, Viscardi Annamaria, Viscardi Salvatore e Viscardi Carmela, quali eredi di Viscardi Nicola; ammonta a complessivi € 23.803,92 (ventitremilaottocentotré/92), e risulta essere così costituito:

A	DANNO	
	A1	Sorta capitale € 20.650,00
	A2	Rivalutazione monetaria dal 10/03/2010 al 02/12/2013 € 1.590,05
	A3	Interessi legali dal 10/03/2010 al 02/12/2013 € 1.563,87
		TOTALE DANNO € 23.803,92

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 23.803,92 (ventitremilaottocentotré/92) a favore dei sigg.ri Perrino Colomba, Viscardi Colomba, Viscardi Annamaria, Viscardi Salvatore e Viscardi Carmela, quali eredi di Viscardi Nicola.

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 e depositata in cancelleria il 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;
2. nota n. prot. n. 0578889 del 02/09/2014 inviata all'avv. Antonio Leone.

Salerno, 05/11/2014

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 2 del 05/11/2014

**Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile**

Prat. Avv.ra n. 1117/2011

La sottoscritta Dott.ssa Regina Romano nella qualità di responsabile del procedimento in servizio presso la U.O.D. Genio Civile di Salerno – Presidio Protezione Civile – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Dipartimento delle Politiche Territoriali, per quanto di propria competenza;
Vista la sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 del T.R.A.P. di Napoli trasmessa dall'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0501244 in data 18/07/2014;

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: avvocato Antonio Leone del foro di Nocera Inferiore (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio legale in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti, 30;

Oggetto della spesa

Sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 con cui il T.R.A.P. di Napoli ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti Perrino Colomba (c.f. PRRCMB38H56I019C) ed altri (nella qualità di eredi di Viscardi Nicola), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Leone del foro di Nocera Inferiore (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio legale in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti, 30, per i danni subiti a causa dell'esondazione del torrente "Rio Sguazzatorio" in data 10 marzo 2010;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al risarcimento danni;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli notificato in data 11/02/2011 e rinotificato in data 09/11/2011, ex art. 176 RD n. 1775/1933 i Sigg.: Perrino Colomba (c.f. PRRCMB38H56I019C); Viscardi Colomba (c.f. VSCCMB68S47I019L); Viscardi Annamaria (c.f. VSCNMR71H42I019A); Viscardi Salvatore (c.f. VSCSVT69T26I019K) e Viscardi Carmela (c.f. VSCCML72S70I019E) quali eredi di Viscardi Nicola (c.f. VSCNCL38R23A294N), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Leone del foro di Nocera Inferiore (c.f. LNENTN62R16I720F), convenivano in giudizio avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'esondazione del torrente "Rio Sguazzatorio" in data 10 marzo 2010;

Con sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda nei confronti del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno e ha accolto la domanda dei ricorrenti condannando la Regione al pagamento della somma complessiva di € 20.650,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data del 10/03/2010 alla data della sentenza (02/12/2013) e ed interessi legali

al tasso legale codicistico, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute nella misura di € 600,00 per spese vive, € 2.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA sul dovuto con attribuzione di queste ultime in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Leone;

L'Avvocatura Regionale con nota n. prot. 0501244 del 18/07/2014 ha trasmesso la citata sentenza all'UOD Genio Civile di Salerno – presidio protezione civile, per gli adempimenti di competenza e l'UOD Genio Civile di Salerno con nota prot. n. 0578889 del 02/09/2014 nel comunicare l'avvio dell'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dall'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e con D.G.R. n. 1731 del 30 ottobre 2006, ha chiesto al difensore del ricorrente, avv.to Antonio Leone di documentare le spese di registrazione della sentenza, ed in generale quantificare le somme liquidate in sentenza, comprensive di rivalutazione ed interessi, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico bancario della sorta capitale, delle spese di lite e degli interessi in favore dei ricorrenti.

Al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, occorre attivare l'iter procedurale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della L.R. 30/04/2002 n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;

L'importo delle spese di lite da liquidare al procuratore antistatario avv. Antonio Leone ammonta a complessivi € 3.772,00 (tremilasettecentosettantadue/00) al lordo della ritenuta d'acconto, di cui € 2.500,00 per competenze, € 100,00 per CPA (4%), € 572,00 per Iva al 22%, ed € 600,00 per spese liquidate in sentenza,, e risulta essere così costituito:

A	LITE	
	A1 Onorario	€ 2.500,00
	A2 Cassa avvocati (4%)	€ 100,00
	A3 IVA 22% su imponibile	€ 572,00
	A4 Spese esenti (ex art. 15 DPR 633/72)	€ 600,00
TOTALE		€ 3.772,00

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: trattasi di esecuzione della sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 depositata in cancelleria il 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli di condanna al pagamento di somma di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nelle fattispecie previste dall'articolo 47 comma 3 della Legge Regionale n. 7/2002;
- b) lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e spese liquidate in sentenza;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato la Scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 3.772,00 (tremilasettecentosettantadue/00) da riconoscere a favore dell'avv. Antonio Leone del foro di Nocera Inferiore (c.f. LNENTN62R16I720F) con studio legale in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Matteotti, 30

Allega la seguente documentazione:

1. sentenza n. 509/2014 del 02/12/2013 e depositata il 06/02/2014 emessa dal T.R.A.P. di Napoli;

Salerno, 05/11/2014

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Regina Romano

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Rif. Delibera di Giunta n. del

SPESE

		VARIAZIONI										Capitolo di entrata correlato	
Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	Residui pregressi		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato	
						In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
20	3	1	110	124	PACAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO.		€ 27.575,92		€ 27.575,92		€ 27.575,92		AA
			Totale Titolo 1 del Programma 3				€ 27.575,92		€ 27.575,92		€ 27.575,92		
			Totale Programma 3 della Missione 20				€ 27.575,92		€ 27.575,92		€ 27.575,92		
			Totale Missione 20				€ 27.575,92		€ 27.575,92		€ 27.575,92		
8	1	1	110	160	PACAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO. CUI ALLART 47 DELLA L.R. N. 7/2002 DI COMPETENZA DELLA DG 13-08		€ 27.575,92		€ 27.575,92		€ 27.575,92		AA
			Totale Titolo 1 del Programma 1				€ 27.575,92		€ 27.575,92		€ 27.575,92		
			Totale Programma 1 della Missione B				€ 27.575,92		€ 27.575,92		€ 27.575,92		
			Totale Missione B				€ 27.575,92		€ 27.575,92		€ 27.575,92		
			Totale e Spese				€ 27.575,92		€ 27.575,92		€ 27.575,92		



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

26 AGO. 2014
Dipartimento 53 Direzione Generale 08
Per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Via De Gasperi 28
- 80133 NAPOLI -

Prot. n. _____
(che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: 1117/2011

Trasmissione sentenza n.509/14 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Giudizio Perrino Colomba ed altri (quali eredi di Viscardi Nicola) /R.C. -

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
22 LUG 2014
A: 00003 - 00013
Firma _____

Si trasmette copia della sentenza n.509/14 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche relativa al giudizio promosso da Perrino Colomba ed altri (nella qualità di eredi di Viscardi Nicola) contro REGIONE CAMPANIA, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente la somma per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Angela Acerno tel.0817963544

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0501244 18/07/2014 08,33

Att. : A.C.C. 4 Avvocatura

Ass. : 5308 Direzione Generale per i Lavori

Classifica : 4.1.1.



legale "Laudadio-Scotto", elett.¹⁶ domiciliati in Napoli alla Via Caracciolo n°15

- RESISTENTE -

NONCHE'

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rapp.¹² e difesa, giusta procura generale per notar Cimmino del 17.9.02 (rep. 35093 - racc. 5096) dall'avv.¹⁰ Angela Acierno elett.¹⁶ domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81

- RESISTENTE -

LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato in data 11 febbraio 2011 e, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33, in data 9 novembre 2011, Nicola Viscardi ha convenuto in giudizio la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno per sentirli condannare, a titolo risarcitorio, in solido tra di loro, al pagamento della somma complessiva di € 60.322,40 o di quella maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, per i danni subiti a seguito dell'esondazione del torrente denominato "Rio Sguazzatorio o Sguazzatoio", affluente del fiume Sarno, avvenuta in data 10 marzo 2010.

Costitutosi, il Consorzio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, eccependo, in subordine, il carattere eccezionale dell'evento e poi l'inammissibilità della domanda per la sua genericità e la mancanza di elementi probatori, così concludendo per il suo rigetto anche nei confronti del Consorzio ed in subordine per la declaratoria di responsabilità delle altre autorità ritenute competenti alla manutenzione del suindicato corso d'acqua.

La Regione Campania ha eccepito, a sua volta, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità della domanda, nonché l'eccezionalità ed imprevedibilità dell'evento, concludendo nel merito per il rigetto della pretesa.

2. Così radicatosi il contraddittorio, all'udienza del 15 novembre 2012 i suindicati eredi di Nicola Viscardi si sono costituiti per proseguire il

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 2 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania



Ly... ..

giudizio in oggetto, dando conto dell'intervenuto decesso di questi in data 10 marzo 2011.

Espletata la prova per testi articolata dalla parte attrice, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, che gli Istanti hanno rassegnato chiedendo la condanna degli enti convenuti al pagamento della somma di € 32.000,00 (così dettagliata: € 3.750,00 per la perdita di 15.000 piantine di lattuga coltivate su mq 1.200 di superficie al costo di € 0,25 a piantina, € 12.600,00 per la perdita di 60.000 piantine di finocchio coltivate su mq 6.000 di superficie al costo di € 0,20 a piantina, € 1.800,00 per la perdita di 60.000 piantine di cipolle su mq 6.000 di superficie al costo di € 0,03 a piantina, € 4.450,00 per i danni alla struttura agricola ed alle masserizie, nonché € 10.000,00 per il ripristino del fondo).

Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale per la discussione, all'esito del quale è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono (e documentano, giusta nota di trascrizione a favore di *Nicola Viscardi* dell'atto di divisione del 29.9.1979 e di dichiarazione di successione degli eredi di *Nicola Viscardi*) di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Marzano sul Sarno, riportato in Catasto Terreni al foglio 6 particella 581 della superficie complessiva di Ha 01.11.76, destinato alla coltivazione in pieno campo (e parte in coltura protetta) di essenze e primizie orticole della tradizione locale

Lamentano, quindi, che in data 10 marzo 2010, detto appezzamento di terreno è stato interessato dall'erosione del torrente *Rio Sguazzatorio o Sguazzatoio*, indicato in condizioni di totale abbandono per la mancanza di manutenzione del suo letto e dei suoi argini, causando notevoli danni all'azienda agricola di *Nicola Viscardi* in ragione della totale perdita delle colture ivi esistenti, talune prossime alla raccolta, nonché delle opere occorrenti per il ripristino della sua produttività, il tutto come stimato nella consulenza tecnica di parte depositata agli atti.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 3 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

U. Conneri




giudizio in oggetto, dando conto dell'intervenuto decesso di questi in data 10 marzo 2011.

Espletata la prova per testi articolata dalla parte attrice, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, che gli istanti hanno rassegnato chiedendo la condanna degli enti convenuti al pagamento della somma di € 32.000,00 (così dettagliata: € 3.750,00 per la perdita di 15.000 piantine di lattuga coltivate su mq 1.200 di superficie al costo di € 0,25 a piantina, € 12.600,00 per la perdita di 60.000 piantine di finocchio coltivate su mq 6.000 di superficie al costo di € 0,20 a piantina, € 1.800,00 per la perdita di 60.000 piantine di cipolle su mq 6.000 di superficie al costo di € 0,03 a piantina, € 4.450,00 per i danni alla struttura agricola ed alle masserizie, nonché € 10.000,00 per il ripristino del fondo).

Quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale per la discussione, all'esito del quale è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono (e documentano, giusta nota di trascrizione a favore di *Nicola Viscardi* dell'atto di divisione del 29.9.1979 e di dichiarazione di successione degli eredi di *Nicola Viscardi*) di essere proprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di San Marzano sul Sarno, riportato in Catasto Terreni al foglio 6 particella 581 della superficie complessiva di Ha 01.11.76, destinato alla coltivazione in pieno campo (e parte in coltura protetta) di essenze e primizie orticole della tradizione locale

Lamentano, quindi, che in data 10 marzo 2010, detto appezzamento di terreno è stato interessato dall'esondazione del torrente *Rio Sguazzatorio o Sguazzatoio*, indicato in condizioni di totale abbandono per la mancanza di manutenzione del suo letto e dei suoi argini, causando notevoli danni all'azienda agricola di *Nicola Viscardi* in ragione della totale perdita delle colture ivi esistenti, talune prossime alla raccolta, nonché delle opere occorrenti per il ripristino della sua produttività, il tutto come stimato nella consulenza tecnica di parte depositata agli atti.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

proc. n. 77/2011 r.g.

Eredi di Viscardi Nicola

c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

Pagina 3 di 12

Nicola Viscardi



3. Va subito evidenziato che non ha pregio l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, avanzata dalla difesa dei convenuti.

È, infatti, sufficiente rinviare al resoconto che precede, interamente desunto dalla rappresentazione offerta dalla difesa dei ricorrenti, per negare la sussistenza di una assoluta incertezza in ordine all'esposizione delle ragioni della domanda, in realtà sufficientemente allegata in merito all'individuazione dei fatti generatori di responsabilità e delle conseguenze dannose asseritamente subite.

Resta, ovviamente, impregiudicata la valutazione, attinente tuttavia al merito della controversia e conseguente alle risultanze raccolte nel corso del giudizio, circa la prova offerta e, dunque, sulla fondatezza della pretesa.

4. Va ancora preliminarmente precisato che l'esondazione del torrente in questione, avvenuta in data 10 marzo 2010, con contestuale inondazione del fondo attoreo, costituiscono circostanze di fatto non seriamente contestate dalle difese dei convenuti, assai più orientate ad escludere la loro responsabilità o negare la prova dei lamentati danni, più che a porre in discussione la sussistenza di detti eventi in relazione ai quali, invece, si assume (del tutto genericamente, come si avrà cura di chiarire) il carattere eccezionale.

Ad ogni modo, le indiscutibili tracce dei predetti eventi emergono, in primo luogo, dalle non contestate evidenze fotografiche prodotte in atti ed allegate alla perizia di parte del dr. *Giuseppe Gioiella*, le quali danno conto dell'allagamento del fondo attoreo e delle coltivazioni ivi praticate del finocchio e della cipolla in pieno campo e della lattuga in coltura protetta, nonché dell'accumulo di diversi materiali di risulta ai margini dei muri spondali del corso d'acqua.

Inoltre, i due testi, esaminati nel corso dell'udienza del 14 maggio 2013, hanno confermato il predetto allagamento del fondo attoreo per effetto dell'ennesima esondazione del *Rio Sguazzatoio*.

Il primo di essi, *Pasquale Mandile* (abitante del luogo) ha, infatti, riferito che "il 10.03.2010 è esondato il rio Sguazzatoio dopo due giorni di pioggia intensa. Ho visto direttamente l'acqua che fuoriusciva dagli argini del fiume ... L'acqua ha allagato tutti i terreni circostanti sui quali si è riversato

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 4 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania

Ugo Carone
UF



fango, melma, ed ogni genere di detriti che provenivano dal fiume, che era ingombro di ogni specie di spazzatura", precisando che "Il Sguazzatoio esonda spesso, ogni anno, dipende dalla quantità delle piogge. Il fiume è intasato, è pieno di melma, di terreno che viene dalle montagne...".

Il teste ha, poi, riferito che *"l'intero terreno del Viscardi, è stato allagato (l'acqua ha raggiunto i 70 cm. di altezza), riconosco anche le foto che mi vengono esibite, in particolare riconosco le serre e la casa. Il terreno è stato invaso da acqua, melma e fango che ha distrutto le coltivazioni in corso (sia quelle in serra e che all'aperto) di cipolla, insalata, pomodoro, fagioli e finocchi".*

Anche il secondo teste, Antonio Oliva, ha ribadito che *"il 10.03.2010 è esondato il rio Sguazzatoio dopo giorni di pioggia intensa. Ho visto direttamente l'acqua che fuoriusciva dagli argini del fiume ... L'acqua ha allagato tutti i terreni circostanti, riversando un po' di tutto, carcasse di macchine, motorini, pneumatici e tantissima melma."*

Anch'egli ha, poi, precisato che *"Il Sguazzatoio esonda spesso, ogni volta che ci sono piogge intense ... Il fiume è pieno di melma e di detriti".*

Il teste ha, infine, riferito che *"l'intero terreno del Viscardi, è stato allagato ..., riconosco le foto che mi vengono esibite, in particolare riconosco le serre e la casa. Il terreno è stato invaso da acqua, melma e fango che ha distrutto le coltivazioni in corso (sia quelle in serra e che all'aperto) di cipolla, insalata, pomodoro, fagioli e finocchi".*

Ebbene, alla luce di tali plurime, univoche ed oggettive (cfr. rilievi fotografici) evidenze, va ritenuta dimostrata sia la ricorrenza dell'esondazione del Rio Sguazzatoio che l'allagamento del fondo attoreo, circostanza quest'ultima da porsi senz'altro, in assenza di elementi contrari, in rapporto causale con il primo dei citati eventi.

5. Sotto altro versante, va negato l'ingresso alla tesi dell'eccezionalità dell'evento in questione.

Si tratta, pervero, di argomento, presente in quasi tutte le difese degli enti, privo di qualsiasi elemento di riscontro, come tale riconducibile ad una difesa di stile, del tutto generica e come tale non concludente.

Non solo. La non riconducibilità degli accadimenti in esame al fortuito, o meglio all'eccezionalità dell'evento in rassegna, emerge positivamente e con ogni evidenza dalle plurime richieste di inizio lavori per la pulizia

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 5 di 12

Eredi di Viscardi Nicola

c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania



by occasion



del Rio Sguazzatoio al fine di "alleviare i disagi della popolazione residente" sollecitate proprio dal Consorzio (cfr. note del 1 e 21 aprile, del 2 e 26 maggio, del 2 e del 28 novembre 2008) nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del Fiume Sarno, della Regione Campania, del Genio Civile, del Comune di S. Marzano sul Sarno, di Scafati, di Angri e dell'Ufficio Territoriale di Governo di Salerno.

Solo in data 30 dicembre 2010 con delibera n. 995 la Giunta Regionale della Campania ha deliberato l'esecuzione di lavori, aventi ad oggetto, tra l'altro, gli interventi di somma urgenza per le esondazioni e gli allagamenti derivanti dall'intasamento del Rio Sguazzatoio, con ciò confermando, ove non risultasse già chiaro dalla cronica ripetitività degli eventi, la riferibilità degli stessi all'omessa manutenzione dell'alveo e degli argini del citato corso d'acqua.

6. Quanto ai soggetti cui imputare la responsabilità in oggetto va osservato che sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania, mentre va esclusa quella del Consorzio di Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno.

Risulta da sempre controverso tra i due suddetti enti a quale di essi spetti la manutenzione dei vari corsi d'acqua ricadenti (come nella specie) nel perimetro del comprensorio di bonifica affidato al Consorzio, e la questione ha ricevuto, per la verità, soluzioni diverse a seconda degli elementi emersi nell'istruttoria dei vari procedimenti svoltisi innanzi all'adito TRAP.

Ciò posto, osserva preliminarmente il Collegio che il Consorzio convenuto è un ente di bonifica (costituito ai sensi dell'art. 18 del r.d. 13.2.1933 n. 215 ed a cui spetta la manutenzione e gestione delle opere di bonifica) e non un consorzio per le opere idrauliche (costituito ai sensi degli artt. 18 e segg. del r.d. n. 523/1904 e con competenze relative all'esecuzione e manutenzione delle opere idrauliche disciplinate da tale testo normativo, che notoriamente si riferisce ai corsi d'acqua naturali e non ai canali di bonifica).



by concilia



Non può esserci confusione tra due generi di enti del tutto distinti e con competenze diverse, quali i consorzi di bonifica ed i consorzi per le opere idrauliche (sulla relativa distinzione, cfr. Cass., ss. uu., 12.6.92 n. 7232, da ultimo ribadito da Cass. Sez. Un. 9591/12).

Ebbene, negli atti del presente giudizio il corso d'acqua è in termini non contestati qualificato come rio e/o torrente e ciò indica, senza ombra di perplessità, un corso d'acqua naturale caratterizzato da notevole variabilità del deflusso, con alternanza di piene violente e di portate limitate o nulle.

Nella delineata situazione sarebbe stato onere dei ricorrenti o della Regione Campania dimostrare (ad es., producendo copia del piano di classifica adottato dal Consorzio di bonifica, nel quale vi è l'elencazione dei canali e dei corsi d'acqua inseriti nella piattaforma di bonifica e di cui il Consorzio cura la manutenzione) che il corso d'acqua in parola fosse integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio.

In tale direzione, non può, altresì, non osservarsi che l'art. 2 della legge regionale della Campania n. 4/2003 subordina la natura di opere pubbliche di bonifica a quelle realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, peraltro chiarendo che gli interventi di cui alla citata legge sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.

Consegue a quanto precede che una responsabilità di tale ente predica(va) la prova, del tutto omessa nel presente giudizio, circa la realizzazione dell'opera di bonifica, nonché il suo inserimento nel predetto piano e l'affidamento in concessione al consorzio.

Tale dimostrazione, però, è del tutto mancata, sicché non vi è alcun elemento che consenta di ricondurre gli eventi oggetto di giudizio alla responsabilità del Consorzio di bonifica, il quale non può che essere assolto dalla domanda proposta nei suoi confronti.

Riconosciuto, quindi, che il Rio Sguazzatoio è un corso d'acqua naturale che si esaurisce nel territorio della regione, va conseguentemente sottolineato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 7 di 12

Eredi di Viscardi Micola
c/o

Consorzio Bonifica integrale del Sarno + Regione Campania

Lycaonsie



riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Va, allora, rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), di guisa che va ritenuto che il contenuto della sub-delega in parola non elide la responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo restati i relativi interventi di sua diretta competenza.

Conferma l'ordine di idee sopra esposto la suindicata delibera della Giunta Regionale della Campania n.995 del 30 dicembre 2010, la quale, dopo gli avvenimenti di cui si discute, ha deliberato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza sul corso d'acqua in oggetto, indicando come soggetto attuatore il Comune di Angri, il che suona come elemento di riscontro circa la riconducibilità dell'onere manutentivo (e quindi della relativa responsabilità per la sua omissione) all'ente regionale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nessuna responsabilità può, invece, essere addebitata al Comune di Angri - diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della Regione - ove si consideri che il Comune, cui non compete per quanto sopra illustrato la gestione del predetto corso d'acqua, è stato chiamato ad intervenire come mero esecutore di opere di somma urgenza, da realizzarsi su incarico della Regione e dietro finanziamento da questi erogato, con ciò confermandosi la sua estraneità dalla responsabilità risarcitoria in esame.

Non resta, dunque, che affermare che la Regione Campania risponde dei danni in questione derivati dall'omessa (al momento dell'evento di cui si discute) esecuzione dei necessari interventi di manutenzione sul Rio Sguazzatoio.

8. Può, dunque, ora passarsi al tema relativo all'individuazione ed alla quantificazione dei danni.

Va preso atto, al riguardo, che sia i rilievi fotografici che il resoconto testimoniale raccolto danno conto dell'allagamento dell'intera superficie del fondo attoreo.

Il c.t.p. dei ricorrenti ha elencato i danni riportati, individuandoli nella:

- a) distruzione totale di piante orticole annuali, quali il Finocchio (var. Riace) 8.000 mq. che si trovava oltre la metà del ciclo produttivo;
- b) distruzione totale di piante orticole annuali di Lattuga (var. Tiziana) in struttura protetta a inizio ciclo produttivo per una superficie di 1200 mq;
- c) distruzione totale di piante orticole annuali di cipolla (var. Marzatica) in pieno campo a fine ciclo produttivo per una superficie di 1600 mq.;
- d) distruzione completa del piede di serra in materiale plastico del tipo ondulato e rigido (bordo serra);
- e) danni allo strato superficiale del terreno interessato dal deposito di melma e sostanze inquinanti;
- f) danni relativi alle operazioni di disinfezione, di aratura e di concimazione...".

Ebbene, la sussistenza dei danni sub a), b), c), d) risulta evidente dai rilievi fotografici prodotti e confermati dai testi, sicché l'indicazione del proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 9 di 12

Eredi di Viscardi Nicola
c/o

Consorzio Bonifica Integrale del Sarno + Regione Campania



27/02/2014



c.t.p., non contrastata da avversi elementi, costituisce elemento di ulteriore conforto.

Del tutto plausibili, perché connaturali all'evento in esame, sono poi i danni sub. e) ed f).

In ordine alla loro quantificazione, va dato conto che in sede di libero interrogatorio *Viscardi Salvatore*, figlio di *Viscardi Nicola*, ha riferito testualmente che "dopo l'esondazione del 10.3.10, i terreni sono rimasti allagati per 4-5 giorni. Tutto il raccolto di finocchi, lattuga e cipolla, la porta della serra ed il suo perimetrale è andato distrutto. A Marzo del 2010 avevamo coltivato cipolle per 1.200 mq (60.000 piantine), lattuga in serra per 1.200 mq (15.000 piantine), e finocchi per 6.000 mq (60.000 piantine). il costo è di circa ad euro 0,20 a piante per finocchi, 0,25 per la lattuga ed euro 0,03 per le cipolle.

Il *Viscardi Salvatore* ha, poi, precisato che ha provveduto, a seguito dell'esondazione, insieme ad altri componenti familiari, al lavoro di sistemazione del fondo tramite aratura e, manualmente, con mezzi propri e di aver "speso circa 10.000,00, per mettere a posto il terreno", chiarendo che un "bracciante costa circa 50.00 al giorno al netto dei contributi".

Orbene, le puntuali indicazioni offerte dal predetto *Viscardi*, minus valenti in ordine alla quantità del prodotto danneggiato ed al costo di sistemazione del fondo rispetto a quanto indicato dal c.t.p., vanno apprezzate per la loro verosimiglianza e sincera indicazione, la quale risulta offerta anche a discapito di quanto forfettariamente indicato dal c.t.p.

La quantità del prodotto perduto risulta del tutto compatibile con la superficie interessata, così come fornita dal *Viscardi Salvatore*, per cui le indicazioni offerte da questi possono esse seguite.

Solo in relazione al costo delle piantine, va osservato che, riferimenti operati dal c.t.p. (che ha dato conto di un prezzo unitario della piantina di finocchio a metà ciclo colturale di € 0,12, della piantina di lattuga a inizio ciclo di € 0,03 e della piantina di cipolla a pronta raccolta di € 0,05), i quali non hanno costituito oggetto di specifica contestazione mediante allegazione di un diverso prezzo, si lasciano preferire al valore indicato dal *Viscardi*, tenuto conto non solo della veste tecnica del c.t.p.,

proc. n. 77/2011 r.g.

Pagina 10 di 12

Eredi di *Viscardi Nicola*
c/a

Consorzio Bonifica Integrale del S. mo e Reg. no Campagna

MF

Ugo Cavallini



ma anche e soprattutto della considerazione da questi effettuata del ciclo produttivo delle varie colture in atto al momento dell'esondazione in rassegna.

Riconciliando, quindi, i dati suesposti (quantità del prodotto perduto come indicato dal *Viscardi* e prezzi come forniti dal c.t.p.) si giunge ad una stima del danno in questione pari ad € 10.650,00.

Quanto al costo e dunque al danno derivato dalle spese di sistemazione del fondo (ripristino del bordo serra, eliminazione dello strato melmoso, trasporto a rifiuto, disinfestazione del terreno zappatura concimazione del fondo e correzione del pH) l'indicazione offerta dal *Viscardi* di un costo sopportato pari a complessive € 10.000,00 (a fronte di € 42.970,40 stimato dal c.t.p.) costituisce misura forfettaria che risulta tuttavia equitativamente plausibile, tenuto conto dell'estensione del fondo interessata da tali lavori (mq 10800 come indicato in termini non contestati dal c.t.p.), della notevole quantità di acqua riversatasi su di esso (come evidenziato dai rilievi fotografici), della loro realizzazione ad opera dei familiari del *Viscardi Nicola* e del costo dei prodotti necessari per la bonifica del terreno e la ricostruzione della serra.

Resta così dimostrato l'evento dannoso. Il pregiudizio subito dagli attori in relazione causale con lo stesso e l'ammontare del danno patito.

Al postutto, compete agli eredi di *Nicola Viscardi* la complessiva somma di € 20.650,00 su cui calcolare dal 10 marzo 2010 e sino alla data della presente decisione la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT-FOI (esclusi i tabacchi) e sulle somme annualmente rivalutate gli interessi legali al tasso codicistico

A tale importo va, dunque, condannata la Regione Campania.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza tra gli attori e la Regione e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei parimenti di cui al d.m. 140/12 (dir. Cass. n. 17406/12), con attribuzione a favore dell'avv. *Antonio Leone* che ha reso la prescritta dichiarazione.

Non vi è prova del pagamento della c.t.p., per cui non ne può essere rimborsato l'eventuale costo.



9. La situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, giustifica, invece, la compensazione delle spese di giudizio tra la ricorrente ed il Consorzio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da *Perrino Colomba, Viscardi Colomba, Viscardi Salvatore, Viscardi Annamaria e Viscardi Carmela quali eredi di Viscardi Nicola* nei confronti della Regione Campania e del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, giusta atto di citazione rispettivamente notificato l'11 febbraio 2010 rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 9 novembre 2011, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di *Perrino Colomba, Viscardi Colomba, Viscardi Salvatore, Viscardi Annamaria e Viscardi Carmela quali eredi di Viscardi Nicola* dell'importo di € 20.650,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per spese vive ed € 2.500,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione a favore dell'avv. ^{co} *Antonio Leone*;
- rigetta la domanda nei confronti del Consorzio, compensando tra le parti le relative spese di giudizio.


Così deciso a Napoli in data 2 dicembre 2013.

Il giudice delegato- est.

Ugo Candia
(dr. Ugo Candia)

Il p. esidente

M. Gallo
(dr. Maurizio Gallo)



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - LEGGE DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza a tutti gli Uffici della
Forza Pubblica di conservarvi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. A.

LEONE
procuratore di PERRINO COLAMBATI

22/04/14 F.A.

La presente copia composta di n. 13..... fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 22/04/14.....
Napoli, 22/04/14.....



ANGELA SCRINZI



Giunta Regionale della Campania
 Dipartimento 53 delle Politiche Territoriali
 D.G. 8 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
 e la Protezione Civile
 U.O.D. 13 - Genio Civile di Salerno
 Tel.: 089/2589111 - Fax: 089/9929656

Avv. Antonio Leone
 Via G. Matteotti, 30
 84014 Nocera Inferiore (SA)
 PEC avvantonioleone@pec.ordineforense.salerno.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0578889 02/09/2014 12,51

Mitt. : 530013 UOD Genio civile di Salerno: p...

Ass. : A.O.C.4 Avvocatura

Classifica : 83.8.13. Fascicolo : 3 del 2014



Spett.le AVVOCATURA REGIONALE
 Via Marina 19/C Palazzo Armieri
 80133 NAPOLI
 c.a. Avv.to Anna Carbone
 agc04@pec.regione.campania.it

Prot.Avv.ra 0501244 del 18/07/2014
 Rif. Pratica Avvocatura CC 1117/2011;

Oggetto: *Giudizio promosso innanzi al TRAP di Napoli "Perrino Colomba ed altri" c/Regione Campania e Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno – sentenza n. 509/14; Richiesta documentazione per la liquidazione delle somme per cui è condanna;*

In riferimento alla sentenza rubricata in oggetto che condanna la Regione Campania al risarcimento danni, oltre interessi e spese, in favore dei Sigg. Perrino Colomba ed altri, si informa le SS.LL che al fine di procedere alla liquidazione delle somme per cui è condanna, ed evitare un ulteriore aggravio di spese connesse alla esecuzione forzata, è stato attivato l'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'art. 47 della Legge Regionale Campania 30/04/2002, n. 7 e D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006.

Una volta approvata la proposta da parte della Giunta Regionale e successivamente al riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale, il Dirigente della U.O.D. proponente potrà emanare il decreto di liquidazione ai fini del pagamento di quanto dovuto.

Al procuratore antistatario, avv.to Antonio Leone si chiede di documentare le spese di registrazione della sentenza, di indicare gli estremi per il pagamento tramite bonifico della sorta capitale rivalutata, delle spese e degli interessi in favore dei ricorrenti, nonché delle spese di lite così come liquidato in sentenza,

spese di lite		
	Onorari	€ 2.500,00
	Cassa Avvocati (4%)	€ 100,00
	Totale imponibile	€ 2.600,00
	IVA 22% su Imponibile	€ 572,00
	Spese esenti (ex art. 15 DPR 633/72)	€ 600,00
	Totale	€ 3.772,00

Si chiede pertanto all'avvocato procuratore, dopo aver verificato i calcoli suesposti, di inviare la relativa parcella pro-forma intestata ai ricorrenti oppure alla Regione Campania. In entrambi i casi ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 8/1619 dell'8 novembre 1991 deve essere applicata la ritenuta del 20% che la Regione verserà a titolo di acconto in qualità di sostituto d'imposta.

Si chiede infine, sempre ai fini della successiva liquidazione, la residenza dei ricorrenti che non risulta dalla sentenza pervenuta agli atti dell'Ufficio.

Si avverte che in mancanza della documentazione e delle notizie richieste entro 15gg dalla ricezione della presente, lo scrivente Ufficio predisporrà la proposta di deliberazione del debito fuori bilancio quantificando la spesa come liquidata in sentenza, sospendendo i successivi pagamenti.

Rimanendo in attesa delle comunicazioni richieste, si segnala che le potranno essere inoltrate anche via fax al n. 089/9929656 e via pec all'indirizzo dg08.uod13@pec.regione.campania.it, mentre per qualsiasi chiarimento e/o integrazioni si prega di contattare lo scrivente Ufficio al n. 089/2589403 (D.ssa Daniela Accarino).

D/A 

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Regina Romano

Il Dirigente
Biagio Franza



Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>

Data martedì 2 settembre 2014 - 14:28

CONSEGNA: Prot 578889 del 02-9-14-Giudizio innanzi TRAP Na Perrino Colomba ed altri sent n 509-14-Richiesta documentazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/09/2014 alle ore 14:28:24 (+0200) il messaggio

"Prot 578889 del 02-9-14-Giudizio innanzi TRAP Na Perrino Colomba ed altri sent n 509-14-Richiesta documentazione" proveniente da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"

ed indirizzato a "agc04@pec.regione.campania.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo del messaggio: opec275.20140902142821.30208.09.1.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)

post-cert.eml (141 Kb)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>
Data martedì 2 settembre 2014 - 14:28

CONSEGNA: Prot 578889 del 02-9-14-Giudizio innanzi TRAP Na Perrino Colomba ed altri sent n 509-14-Richiesta documentazione

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a
avvantoniroleone@pec.ordineforense.salerno.it "posta certificata" --

Il giorno 02/09/2014 alle ore 14:28:34 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Prot 578889 del 02-9-14-Giudizio innanzi TRAP Na Perrino Colomba ed altri sent n 509-14-Richiesta
documentazione" inviato da "dg08.uod13@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "avvantoniroleone@pec.ordineforense.salerno.it"
e' stato correttamente consegnato al destinatario.

Identificativo del messaggio: opec275.20140902142821.30208.09.1.1@pec.actalis.it

Il messaggio originale e' incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in
alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che e' stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): Il messaggio originale completo e' allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale e' allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verra' allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (141 Kb)
smime.p7s (2 Kb)